

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)384

Vol. 1973/0059

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 384 def.

Bruxelles, 12 marzo 1973

MODIFICHE DELLA PROPOSTA DI TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALL'ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE IMPOSTE SULLA
CIFRA D'AFFARI E LE ACCISE RISCOSE NEL TRAFFICO DEI VIAGGIATORI

(presentata dalla Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo
149, secondo comma del Trattato CEE)

COM(73) 384 def.

RELAZIONE

Il 22 settembre 1972, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di terza direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, riguardanti le imposte sulla cifra d'affari e le accise riscosse nel traffico dei viaggiatori (1).

Il Parlamento Europeo ed il Comitato economico e sociale, rispettivamente il 19.1.1973 ed il 30.11.1972, hanno espresso un parere favorevole sulla proposta in questione, raccomandando, però, di prevedere un periodo transitorio che permetterebbe di dare applicazione progressivamente alle disposizioni stabilite, in modo da tener conto di alcuni interessi in causa.

La Commissione, nell'intento di evitare difficoltà, ha accolto tali suggerimenti e propone di inserire nel testo della I direttiva "Franchigie fiscali per i viaggiatori" un nuovo articolo 7 ter che, per i prodotti soggetti a limitazioni quantitative, quali prodotti del tabacco, bevande alcoliche e profumi, stabilirebbe una riduzione progressiva delle vendite in franchigia, mentre per gli altri prodotti fisserebbe un aumento progressivo del valore unitario per oggetto oltre il quale sarebbe autorizzata la vendita in esenzione secondo la procedura applicata al commercio al minuto. Le misure transitorie saranno valide fino al 1° gennaio 1976.

Questa procedura offre il vantaggio di salvaguardare il principio giuridico dell'articolo 6, paragrafo 1, relativo al divieto delle vendite detassate di prodotti che possono essere importati in franchigia. Infatti la Commissione ritiene estremamente importante che i controlli non vengano effettuati sui viaggiatori, bensì sui punti di vendita, onde addivenire ad un massimo di semplificazione dei controlli stessi, che è uno degli scopi delle direttive "franchigie fiscali per i viaggiatori". La Commissione auspica che i viaggiatori che si servono di mezzi aerei o marittimi per viaggiare all'interno della Comunità, data la possibilità, perdurante ancora nel periodo transitorio,

./.

1) G.U. n° C 113 del 28.10.1972

di acquistare in questa occasione, merci esenti, non siano obbligati a dimostrare l'origine comunitaria di tutte le merci da essi trasportate secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 2. In caso contrario i viaggiatori che si spostano tra la Gran Bretagna e l'Irlanda ed il continente non avrebbero assolutamente l'impressione di viaggiare all'interno della Comunità. La Commissione si oppone pure a qualunque sistema di franchigie ridotte per i viaggiatori che servendosi di mezzi di trasporto aerei o marittimi, hanno ancora la possibilità di acquistare merci non gravate da imposte e accise, sistema che conduce in pratica a stabilire due regimi di franchigia nella Comunità, uno applicabile ai viaggi per ferrovia o su strada, l'altro ai viaggi effettuati su aerei o natanti.

D'altronde, la gradualità prevista per la soppressione delle vendite in franchigia ai viaggiatori intracomunitari, consentirà una riconversione delle imprese esercenti, riconversione tanto più facile in quanto la cifra d'affari realizzata per le vendite in franchigia ai viaggiatori diretti verso paesi terzi continuerà, probabilmente, ad aumentare nei prossimi anni.

Inoltre, al fine di tener conto delle osservazioni tecniche, nonché di taluni vivi desideri, la Commissione propone un insieme di modifiche minori alla sua proposta iniziale.

Dette modifiche sono intese soprattutto a precisare le modalità per provare l'origine comunitaria delle merci in caso di transito per un paese terzo, e in casi analoghi, nonché ad applicare il regime di franchigia, previsto per i viaggiatori provenienti da paesi terzi, ai viaggiatori che si recano da una parte di territorio di uno Stato membro dove non si applicano le imposte sulla cifra d'affari e/o le accise, verso un'altra parte dove vengono applicate normalmente le predette imposte e/o accise.

Modifiche da apportarsi all'ultimo considerando,
agli articoli 1, 2 e 4 alla proposta di terza
direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione
delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative riguardanti le imposte sulla cifra
d'affari e le accise riscosse nel traffico dei
viaggiatori, nonché l'introduzione di un articolo
4 bis e di un articolo 4 ter.

Punto 1

L'ultimo considerando della direttiva citata in oggetto è così modificato :

"considerando che è opportuno precisare meglio le condizioni di applicazione del regime di franchigie applicabili alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori nel caso di transito per un paese terzo in occasione di un viaggio tra Stati membri e nel caso di viaggio in provenienza da una parte del territorio di uno Stato membro in cui le imposte sulla cifra d'affari e/o le accise non sono applicabili".

Punto 2

Gli articoli 1, 2 e 4 della direttiva in questione sono così modificati :

Articolo 1

L'articolo 2 della direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969 è così modificato :

a) il paragrafo 1 del suddetto articolo è così sostituito :

"1. Nell'ambito del traffico viaggiatori tra Stati membri, si applica la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle accise riscosse all'importazione alle merci che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Trattato, acquistate secondo le condizioni generali di tassazione del mercato interno di uno degli Stati membri e non ammesse a fruire di nessun rimborso di imposte sulla cifra d'affari e/o di accise, contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale di tali merci, per ciascun viaggiatore, non superi 125 unità di conto".

b) viene aggiunto il seguente paragrafo :

"4. Quando il viaggio di cui al paragrafo 1 viene effettuato :

- in transito sul territorio di un paese terzo, fermo restando che non costituisce transito ai sensi della presente direttiva il sorvolo di un territorio senza atterraggio ;
- a bordo di naviglio marittimo o di un veicolo a cuscino d'aria che non effettua unicamente un collegamento diretto tra due o più porti situati in Stati membri diversi ;

il viaggiatore deve provare che le merci trasportate nei propri bagagli sono state acquistate alle condizioni generali di tassazione del mercato interno di uno degli Stati membri e non beneficiano di alcun rimborso di imposte sulla cifra d'affari e/o di accise. In mancanza di tale prova si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Il valore totale delle merci ammesse in franchigia non può tuttavia superare l'importo di cui ai paragrafi 1 e 2.

La prova può essere data con qualsiasi documento che indichi il nome e l'indirizzo del venditore, la natura della merce, i quantitativi, il prezzo e la data della vendita".

Articolo 2

L'articolo 4 della direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969 è modificato come segue :

a) alla fine del paragrafo 1 viene aggiunto il seguente comma :

"Tuttavia, le franchigie elencate alla colonna II vengono concesse solo se le merci soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Trattato, se sono acquistate alle condizioni generali di tassazione del mercato interno di uno degli Stati membri e non beneficiano di alcun rimborso di imposte sulla cifra d'affari e/o di accise."

b) viene aggiunto il seguente paragrafo :

"4. Quando il viaggio di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 viene effettuato :

- in transito sul territorio di un paese terzo, fermo restando che non costituisce transito ai sensi della presente direttiva il sorvolo di un territorio senza atterraggio,
- a bordo di un naviglio marittimo o di un veicolo a cuscino d'aria

che non effettuati unicamente un collegamento diretto tra due o più porti situati in Stati membri diversi,

- il viaggiatore deve provare che le merci di tassazione del mercato interno di uno degli Stati membri e non beneficiano di alcun rimborso di imposte sulla cifra d'affari e/o di accise. In mancanza di tale prova si applicano le disposizioni del paragrafo 1, colonna I.

Tuttavia, il totale dei quantitativi di merci ammesse in franchigia non può superare quelli previsti dal paragrafo 1, colonna II.

La prova può essere data con qualsiasi documento che indichi il nome e l'indirizzo del venditore, la natura della merce, i quantitativi, il prezzo e la data della vendita".

Articolo 4

L'articolo 6 della direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969 viene così modificato :

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

"1. Nell'ambito del traffico viaggiatori, gli Stati membri possono applicare soltanto i regimi di detassazione o di non imposizione che figurano qui di seguito, per evitare la non imposizione delle merci fornite a viaggiatori che possono beneficiare delle franchigie previste dalla presente direttiva".

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :

"2. Per quanto riguarda le vendite allo stadio del commercio al minuto, fatti salvi i regimi di cui ai paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare, nei casi ed alle condizioni precisate dai paragrafi 3, 4 e 5, lo sgravio dalle imposte sulla cifra d'affari per le merci da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori che escono da uno Stato membro ; nessuna detassazione può essere accordata per quanto riguarda le accise".

- c) vengono aggiunti i seguenti paragrafi :

"6. Per quanto riguarda le vendite effettuate nei punti di vendita franchi degli aeroporti, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare, escludendo eventualmente i propri cittadini, la fornitura di merci detassate o non gravate da imposte sulla cifra d'affari e/o da accise a favore dei viaggiatori in partenza :

- a) in possesso di un biglietto di viaggio con posto riservato nel quale figuri quale destinazione immediata o finale un aeroporto situato in un paese terzo. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire i limiti e le condizioni di applicazione di detta detassazione o non imposizione ;
- b) in possesso di un biglietto di viaggio non contemplato dalla lettera a), nel quale figuri quale destinazione immediata un aeroporto situato in un altro Stato membro, a condizione che il valore per oggetto, tasse escluse, sia di importo superiore a quello fissato dall'articolo 2, paragrafo 1, e a condizione che siano applicate le disposizioni relative alla prova dell'importazione in uno Stato membro, di cui al paragrafo 4, lettera b). Gli Stati membri hanno facoltà di fissare tale importo ad un livello più elevato. Nessuna detassazione o non imposizione può essere accordata per quanto riguarda le accise.

7. Per quanto concerne le aeronavi che effettuano collegamenti diretti tra aeroporti situati in Stati membri diversi, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare, durante i predetti voli, la vendita o la distribuzione di merci aventi il carattere di approvvigionamento di bordo, detassate o non gravate da imposte sulla cifra di affari e/o da accise, per il loro consumo immediato a bordo.

Per approvvigionamento di bordo si intendono gli alimenti, le bevande ed i prodotti del tabacco forniti contro pagamento o gratuitamente ai passeggeri ed all'equipaggio. La vendita in esenzione da tasse e/o accise ai passeggeri potrà aver luogo entro i limiti, per viaggiatore, di 50 gr. di prodotti del tabacco e di una bottiglia da 0,30 l. di bevanda alcolica.

Per quanto concerne le aeronavi che effettuano collegamenti internazionali diversi da quelli di cui al primo comma, ciascuno Stato membro potrà stabilire i limiti e le condizioni di applicazione della non imposizione alle imposte sulla cifra d'affari e/o alle accise, ovvero dello sgravio per le merci destinate alla vendita od al consumo a bordo durante il volo.

8. Per quanto riguarda il naviglio marittimo ed i veicoli a cuscino d'aria che effettuano unicamente collegamenti diretti tra due o più porti situati in Stati membri diversi o in uno stesso Stato, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per vietare l'imbarco di merci detassate o non

gravate da imposte sulla cifra d'affari e/o da accise, destinate alla vendita o al consumo a bordo.

Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare l'imbarco di alimenti, bevande e prodotti del tabacco detassati o non gravati da imposte sulla cifra d'affari e/o da accise, destinati al consumo immediato a bordo dei passeggeri e dell'equipaggio, nelle quantità ritenute necessarie per il viaggio di andata e ritorno. Questa autorizzazione è subordinata alla condizione che ai passeggeri o all'equipaggio non sia effettuata alcuna fornitura che superi le quantità necessarie al consumo individuale in loco e alla vendita per viaggiatore entro i limiti di 50 gr. di prodotti del tabacco e di una bottiglia da 0,30 l. di bevanda alcolica.

Per quanto riguarda le forniture fatte al naviglio marittimo e ai veicoli a cuscino d'aria che effettuano collegamenti diversi da quelli di cui al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di stabilire i limiti e le condizioni di applicazione della non imposizione alle imposte sulla cifra d'affari e/o alle accise, ovvero della detassazione, per le merci destinate alla vendita o al consumo a bordo.

9. Per quanto riguarda i natanti e le imbarcazioni da diporto, qualunque sia la loro stazza e bandiera, che non effettuano trasporti a pagamento di passeggeri e non esplicano un'attività commerciale, industriale o di pesca, gli Stati membri provvedono all'imposizione, alle condizioni del mercato interno, delle merci destinate al consumo a bordo, compresi i carburanti, gli oli lubrificanti, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento normale, destinati al funzionamento di tali natanti.

Per quanto riguarda le aeronavi da turismo, qualunque sia la loro bandiera, che non effettuano trasporti a pagamento di passeggeri e non esplicano un'attività industriale, commerciale o agricola, gli Stati membri provvedono all'imposizione, alle condizioni del mercato interno, delle merci destinate al consumo a bordo, compresi i carburanti, gli oli lubrificanti, i pezzi di ricambio e l'equipaggiamento normale, destinati al funzionamento di tali aeronavi.

Gli Stati membri possono stabilire che le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a natanti, imbarcazioni da diporto e aeronavi da turismo diretti ad un paese terzo, nonché al naviglio militare, o adibite

ad un servizio pubblico diverso da quello del trasporto a pagamento di passeggeri, ad esempio navi oceanografiche, battelli faro, ecc.

Punto 3

Alla direttiva citata in oggetto va aggiunto un articolo 4 bis, così redatto :

Articolo 4 bis

Dopo l'articolo 6 della direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969, va inserito il seguente articolo :

Articolo 6 bis

Per l'applicazione della presente direttiva, la parte del territorio di uno Stato membro in cui non sono applicate le imposte sulla cifra d'affari e/o le accise, viene considerata alla stregua di un paese terzo.

Punto 4

Alla direttiva citata in oggetto va aggiunto un articolo 4 ter, così redatto :

Articolo 4 ter

Dopo l'articolo 7 bis della direttiva del Consiglio del 28 maggio 1969, va inserito il seguente articolo :

Articolo 7 ter

1. In deroga ai paragrafi da 6 a 8 dell'articolo 6, gli Stati membri possono autorizzare per i viaggiatori di cui al paragrafo 6, lettera b) dell'articolo 6, o per le persone che si trovano a bordo dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo 7, comma 1, e al paragrafo 8, comma 1 dell'articolo 6, aventi 15 anni e oltre, con sgravio o detassazione dalle imposte sulla cifra d'affari e/o dalle accise, la vendita:

a) fino al 1° gennaio 1975

- delle merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nei limiti dei quantitativi di cui alla colonna I.
- delle altre merci, purché il valore unitario per oggetto superi 25 U.C.

b) fino al 1° gennaio 1976

- delle merci di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per metà dei quantitativi fissati alla colonna I,

- delle altre merci, purché il loro valore unitario per oggetto superi 75 U.C.

2. L'acquisizione alle condizioni generali di tassazione del mercato interno di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ed all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, non costituisce requisito per l'applicazione delle franchigie all'importazione delle merci oggetto delle predette misure transitorie.
3. Gli Stati membri adotteranno entro il 31 dicembre 1975, i provvedimenti necessari per adeguare alle disposizioni di questa direttiva gli accordi conclusi con i paesi terzi.